

FORMA DI GOVERNO

Relazione a cura di:

Rosalba Iannucci

Tabelle a cura di:

Federica Paolozzi

LA FORMA DI GOVERNO NEI NUOVI STATUTI REGIONALI

La forma di governo della comunità regionale viene trattata non solo dalle disposizioni che regolano le modalità di elezione dei Consigli regionali e del Presidente della Giunta – che sostanzialmente ricalcano il modello prefigurato dalla riforma costituzionale -ma anche da quelle che regolano i rapporti tra gli organi regionali medesimi e aspetti specifici dell'attività regionale. Nella relazione che segue si è seguito il criterio di privilegiare l'esame delle disposizioni statutarie che riflettono scelte peculiari nelle relazioni tra organi e, in particolare, quelle che sostanziano sorte di "contrappesi" a favore delle Assemblee regionali, nei confronti delle responsabilità e poteri attribuiti al Presidente e agli esecutivi.

L'esposizione di tali norme ha suggerito una esposizione per "territori" e non per "istituti", peraltro difficilmente omologabili, al fine di meglio evidenziare le differenze delle scelte compiute dalle Regioni esaminate.

UMBRIA:

Il Presidente della Giunta, successivamente alla sua elezione, ai sensi dell'art.63, presenta al Consiglio regionale il programma di governo e la composizione della Giunta. Sembra che non succeda niente in questa occasione, nel senso che non esiste alcuna disposizione che preveda una forma di approvazione del programma o di gradimento della formazione della squadra di governo, ma il comma 2 lett. a) del successivo art.70 chiarisce che l'attuazione del programma di governo da parte della Giunta avviene anche in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi indicati come prioritari dal Consiglio regionale. Da ciò si evince che un qualche ruolo il Consiglio regionale sulla attuazione dell'indirizzo politico lo svolge, pur essendo riferibili, gli interventi attribuiti statutariamente ad esso, più alla funzione di controllo che all'indirizzo politico (vedi, ad esempio la lett. b) del comma 2 dell'art. 43 che, tra le attribuzioni del Consiglio regionale pone la determinazione, a seguito della presentazione della relazione annuale sull'attuazione del programma di governo, degli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il governo, con altre regioni e con i soggetti economici e sociali della regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato).

Per quanto riguarda la funzione di controllo, lo Statuto dell'Umbria si pone in sintonia con la maggior parte degli altri Statuti, prevedendo anche l'organismo di garanzia statutaria (art. 82) che è stato dichiarato legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 378/2004, contrariamente a quanto sosteneva il Governo nel suo ricorso, in quanto la disposizione statutaria configura questo organo in maniera generale – demandando a successiva legge regionale la disciplina le condizioni, le forme ed i tempi per lo

svolgimento delle sue funzioni - e fa espresso riferimento ad un potere consultivo della Commissione stessa senza particolari vincoli per l'organo legislativo rispetto ai pareri da essa espressi, anche se negativi.

TOSCANA:

L'art. 31 dello Statuto prevede l'elezione diretta del presidente della Giunta, il suo inserimento nel Consiglio regionale del quale però non può eleggere il presidente e l'ufficio di presidenza. Questa affermazione di estraneità e di divisione dei ruoli tra capo dell'esecutivo e assemblea, è temperata dall'articolo successivo il quale prevede la illustrazione all'assemblea del programma di governo da parte del presidente che deve essere poi approvato dalla medesima, entro dieci giorni, ponendo così in evidenza anche il bisogno di disamina approfondita e di riflessione da parte del Consiglio. Il presidente della Giunta può nominare i componenti della Giunta solo dopo l'approvazione del programma e, fino ad allora esercita da solo le funzioni dell'organo collegiale. Per quanto riguarda il Consiglio, oltre alle consuete funzioni di controllo - enucleate con chiarezza soprattutto nel comma 6 dell'art. 11 - si segnala che, proprio quest'ultimo articolo, tra le altre funzioni del Consiglio, include l'approvazione degli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo per tutti i settori di intervento e per le relazioni internazionali e gli accordi conclusi dalla regione con altri enti, secondo la formulazione adottata, per il medesimo argomento, da quasi tutte le altre Regioni. Inoltre il comma 3 stabilisce che il Consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza ed alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali. L'ultimo comma stabilisce l'esclusività dell'esercizio delle funzioni consiliari, escludendo la delega ad altri organi regionali.

Merita di essere segnalata la scelta di concentrare sul Consiglio nella sua interezza la centralità del suo ruolo, rimanendo disciplinati nella sezione del medesimo titolo, rubricata "Organizzazione", le funzioni e le prerogative del presidente e dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea.

Inoltre l'art. 42 prevede che la Giunta regionale possa approvare i regolamenti di attuazione delle leggi con il parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

Un'altra competenza consiliare importante, ascrivibile ad una fattiva funzione di controllo quella prevista dal comma 2 dell'art.51 secondo la quale spettano appunto al Consiglio regionale le nomine negli organi delle società ed organismi a livello regionale.

PUGLIA:

L'art. 22 dello Statuto pugliese affida al Consiglio regionale la funzione di indirizzo e di controllo nei confronti dell'attività della Giunta, ma come spesso avviene di riscontrare negli Statuti, questa potestà del Consiglio non viene disciplinata direttamente nel testo statutario ovvero non si rimanda ad una legge regionale di attuazione. Infatti, l'art. 41, dopo aver affermato che il presidente della Giunta viene eletto direttamente, prevede la sola comunicazione al Consiglio del programma di governo e della nomina e revoca degli assessori e il successivo art. 42 afferma che, tra le altre attribuzioni del Presidente della Giunta, vi è la direzione della politica generale della regione e ne è responsabile. Questa prerogativa è confermata dal comma 3 dell'art. 43 il quale dice che la Giunta opera secondo le direttive impartite dal Presidente che ne dirige la politica e ne coordina l'attività. Da tutte queste disposizioni, ferma restando la funzione legislativa e di controllo che comunque rimangono in capo al Consiglio, si ricava che questo organo non è coinvolto nella condivisione della responsabilità dell'indirizzo politico, confermando una scelta di netta distinzione di ruoli tra gli organi regionali.

LAZIO:

Questa è l'unica regione che ha definito la propria forma di governo: l'art. 18 infatti, sancisce che forma di governo della regione è informata, tra l'altro al principio della separazione dei poteri. Il comma 2 dell'art. 19, trattando di sistema elettorale, stabilisce che debba essere garantita, tra l'altro, una equilibrata rappresentanza consiliare di tutte le province della regione.

Tra le funzioni del Presidente del Consiglio, all'ultimo comma dell'art. 21, viene stabilita quella della richiesta al Presidente della Regione dello svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei gruppi consiliari. Per quanto riguarda il Consiglio regionale, invece, l'art. 23 attribuisce allo stesso, oltre alla funzione legislativa, anche il concorso alla determinazione dell'indirizzo politico della regione, senza peraltro, specificarne gli strumenti, se non alla lett. q) del comma 2 del medesimo articolo, mediante la attribuzione di una generica valutazione della rispondenza dell'attività del Presidente della Regione, della Giunta, degli enti dipendenti della regione, agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità ed ai propri atti di indirizzo politico.

Tra le funzioni del Presidente della Regione, all'art. 41 comma 6, è prevista, tra l'altro, la partecipazione, anche a mezzo di delegati, agli organi dell'UE competenti a trattare materie di interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti tra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali, senza alcun filtro né assembleare,

né di esecutivo (se si escludono gli eventuali delegati). Inoltre, al comma 7 è prevista la prerogativa di adottare le misure amministrative urgenti e provvisorie (non sottoposte ad alcun potere di "ratifica" nemmeno dall'esecutivo) di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi ed alle sentenze della Corte costituzionale (è difficile immaginare ipotesi concrete di atti urgenti di adeguamento in questa seconda ipotesi).

I componenti della Giunta sono nominati, ed eventualmente revocati o sostituiti, dal Presidente, che ne deve dare successiva comunicazione al Consiglio, unitamente al programma politico (così l'art. 42); le funzioni dell'esecutivo sono stabilite nell'art.46 e si limitano a stabilire che esse sono legate alla realizzazione degli obiettivi fissati dal programma politico ed amministrativo del Presidente della Regione e dagli atti di indirizzo del Consiglio regionale.

Un Presidente quindi davvero forte che opera secondo quella separazione di poteri conclamata nella norma statutaria sopra riportata, che si riferisce, con tutta evidenza, ad una netta ripartizione di sfere di competenze tra assemblea, esecutivo e Presidente, in cui quest'ultimo, forte dell'investitura diretta, determina l'indirizzo politico ed ha i poteri per renderlo concreto e farlo rispettare, senza trascurare però le prerogative, stabilite con chiarezza, degli altri organi.

LIGURIA:

L'art. 5 ripartisce tra Presidente della Giunta e Consiglio la materia dei rapporti internazionali, affidando al primo la promozione, previa comunicazione all'Assemblea, e poi la conclusione di accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato e al secondo la potestà di autorizzare con legge la stipula di accordi e di intese che comportino oneri finanziari, modificazioni di leggi o atti di programmazione.

Per quanto attiene alle funzioni del Consiglio regionale, esso, oltre ad avere quella legislativa, ispettiva, di controllo e di vigilanza (comma 1 dell'art. 16) approva i piani ed i programmi a valenza generale adottati dalla Giunta, provvede al monitoraggio dell'attività regionale (forse era meglio specificare "di governo", altrimenti si potrebbe pensare che è sottoposta al monitoraggio tutta l'attività amministrativa della regione), partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario, effettua le nomine attribuitegli dalle leggi, oltre a determinare in piena autonomia la propria organizzazione. L'art. 39 stabilisce poi che il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dal giuramento, presenta al Consiglio regionale il programma di governo che deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di

attuazione dello stesso. Il successivo art.40 specifica che tali disegni di legge possono essere esaminati dal Consiglio regionale con procedure abbreviate secondo le modalità previste dal Regolamento interno. Contestualmente alla presentazione in Consiglio del programma della di governo, il Presidente comunica la nomina degli Assessori – non superiori a 12 – che possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio (art. 41); la stessa procedura si segue in caso di revoca.

Da queste disposizioni si evince che il rapporto tra Assemblea e Governo regionale è abbastanza formale, nel senso che il Consiglio non interviene e non viene corresponsabilizzato nell'indirizzo della politica regionale mediante una forma di approvazione del programma di governo, ovvero di gradimento degli Assessori, limitandosi a recepire, in entrambi i casi, una mera comunicazione del Presidente. Uno dei contrappesi alla centralità del governo regionale è costituito, oltre che dal potere di vigilanza e controllo, anche dalla previsione, inserita nel comma 1 dell'art. 50 in tema di potestà regolamentare, del parere obbligatorio della competente Commissione consiliare sui regolamenti di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 42 esercita le funzioni inerenti la realizzazione degli obiettivi fissati nel programma di governo e dà attuazione alla normativa regionale, rispondendone, evidentemente, solo al Presidente.

PIEMONTE:

Innanzitutto è interessante notare che nella parte di Statuto dedicata alle leggi, è inserita una norma - art. 49 "Principi per l'esercizio dell'attività legislativa" - con la quale si dispone che l'esercizio della principale funzione da parte del Consiglio regionale sia basata sul contenuto del titolo I dello Statuto medesimo - e cioè principi e diritti - dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione. Nella sua genericità, questa norma, che si può definire anch'essa di principio visto che la parte precettiva è quantomeno sfumata (come si fa a verificare l'attuazione di principi e diritti? e se comunque il Consiglio rilevasse che qualche atto non è conforme a I titolo I, che succede?) è importante sotto l'aspetto della costruzione della funzione di controllo da parte dell'organo assembleare.

Per quanto concerne la forma di governo, in senso stretto, questo Statuto non si discosta dallo schema costituzionale, con la previsione della elezione diretta del Presidente al quale vengono attribuiti anche compiti di straordinaria amministrazione, in caso di urgenza, nelle more della nomina della nuova Giunta (art. 50). Il Presidente eletto comunica al Consiglio la formazione della Giunta ed illustra il programma di governo che è sottoposto a dibattito, ma non ad approvazione. Come bilanciamento, l'art. 33 (Rapporti

delle Commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale) prevede la facoltà delle Commissioni consiliari, sia permanenti che speciali, di sentire su determinate materie il Presidente della Giunta o Assessori da lui delegati e, ove questi non intervengano, le Commissioni possono richiederne l'intervento: tale facoltà, per la verità è storicamente presente in quasi tutti i regolamenti consiliari attualmente in vigore. La novità consiste nell'aver dato rilievo statutario a questo genere di relazioni, per dare contestualmente rilevanza alle relazioni tra le articolazioni del Consiglio regionale e l'organo di governo. L'art. 57, pone in capo alla Giunta regionale la deliberazione di urgenza rispetto ad atti amministrativi di competenza consiliare, salvo ratifica da parte dell'organo competente, mutuando dalla vecchia disciplina che regolava i rapporti tra organi comunali. L'art.60, infine, stabilisce che gli Enti, aziende e società regionali sono tenute a trasmettere ogni anno, sia al Consiglio che alla Giunta, i propri bilanci corredati da una relazione sulle attività svolte e sui programmi; anche questa norma risulta in controtendenza rispetto alla prassi più recente che vedeva gli enti, aziende e società regionali sottoposti al solo controllo dell'esecutivo regionale con la motivazione che tali organismi operano per la realizzazione del programma di governo, ognuno per il proprio settore.

MARCHE:

L'art. 7 dello Statuto prevede che il Presidente sia eletto direttamente e che nella prima seduta del Consiglio regionale, di cui fa parte, illustri il programma di governo e presenti gli Assessori; è previsto un dibattito consiliare solo in caso di modificazione della composizione della Giunta (art. 8). Per il resto, sono attribuite al Consiglio le consuete funzioni di programmazione e di controllo sull'attuazione del programma di governo, con la particolarità che è attribuita alle Commissioni consiliari una particolare competenza (lett. N) dell'art. 21) a stabilire gli indirizzi generali sulla partecipazione del Presidente alla Conferenza Stato-regioni ed unificata.

EMILIA-ROMAGNA:

L'art. 28 dello Statuto dispone che l'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione, anche mediante l'approvazione del programma di governo, riferito all'intera legislatura ed ai settori di intervento regionale e, annualmente, ne verifica e valuta l'attuazione apportando le conseguenti modifiche.

Oltre alle altre funzioni di programmazione e controllo è da segnalare la lett. l) del comma 4 dell'articolo 28, che affida al Consiglio l'approvazione degli ordini del giorno relativi alla attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale e la successiva lett. m) che, in materia di nomine ed elezioni,

opera una separazione di competenze tra Giunta e Consiglio, attribuendo a quest'ultimo quelle che sono genericamente attribuite alla Regione qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni e quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo.

Un'altra particolarità dello Statuto emiliano è l'art.31 che fissa i "Principi del Regolamento interno" che regola la organizzazione istituzionale dell'Assemblea: esso contiene l'elenco tassativo dei principi fondamentali e tra questi sono rilevanti quelli contenuti nelle lettere: c) secondo il quale alla Giunta, oltre alle facoltà attribuite quale soggetto di iniziativa legislativa, spetta anche quella di esprimere pareri sugli emendamenti; d) in cui si fissa la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue componenti nei confronti dell'Assemblea; e) che riguarda la funzionalità del lavoro assembleare, per cui il Regolamento dovrà stabilire tempi certi per l'assunzione delle decisioni ed assicurando spazi per le richieste e le proposte della Giunta, anche ai fini dell'attuazione del programma di governo e per iniziative assembleari, sia di maggioranza che delle opposizioni, istituendo sessioni tematiche dell'Assemblea (per la discussione del bilancio, atti di programmazione generali e di settore); h) dove si prevede che un procedimento di controllo o ispettivo, possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei riguardi di assessori o dirigenti, che tuttavia non comporti l'obbligatorietà delle dimissioni o revoca degli incarichi; i) in cui si fissa la necessità della approvazione, da parte dell'Assemblea, delle linee di indirizzo per le nomine e la verifica della relativa attuazione; j) la corrispondente definizione procedurale per la verifica delle ragioni delle scelte e le competenze dei nominati da parte dell'esecutivo. In questa ratio è da inserire anche la regola contenuta nell'art. 44 il quale prevede che il Presidente nell'illustrare all'Assemblea la composizione della Giunta dia conto delle scelte effettuate (similmente il precedente art. 43, comma 1, lett .f) tra i compiti della Giunta pone quello di effettuare le nomine assegnategli dalle leggi, comunicandone l'esito all'Assemblea legislativa).

CALABRIA:

L'art. 16 dello Statuto, in vigore, innanzi tutto definisce il Consiglio regionale come organo rappresentante della società calabrese, e gli attribuisce, oltre alla funzione legislativa e quella di controllo, anche quella di definizione dell'indirizzo politico nei confronti della Giunta. Per questo, ad esso è demandata la approvazione le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti, esprime pareri sulle nomine di spettanza della Giunta, fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione.

Quest'ultimo compito, per la verità non risulta ben chiaro e la formulazione della disposizione è alquanto oscura, ma comunque se ne può trarre una corresponsabilizzazione del Consiglio regionale nella governo della regione.

Questo assetto istituzionale è confermato dall'art.36 che, tra le attribuzioni della Giunta, ne prevede alcune che sono legate al potere di indirizzo del Consiglio regionale, come l'attuazione del programma di governo, del piano di sviluppo economico sociale, la gestione di imprese, aziende, enti a partecipazione regionali o società interregionali secondo i principi generali fissati dal Consiglio.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, lo Statuto all'art.38 demanda alla legge regionale la disciplina della materia, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla normativa statale.

CAMPANIA:

L'art. 25 che apre il Titolo V dello Statuto dedicato agli organi della regione, stabilisce che la forma di governo regionale è ispirata al principio democratico e a quello della separazione dei poteri, aggiungendo nel comma successivo che il Consiglio regionale esprime la centralità politico-istituzionale della regione. Ad esso il successivo art. 27 affida infatti, oltre alla potestà legislativa e regolamentare, la definizione nell'ambito previsto dalle leggi, dell'indirizzo politico - amministrativo della regione, anche attraverso l'espressione di pareri sulle nomine di competenza giuntale, il controllo sull'attività della Giunta e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge, la proposizione di mozioni di non gradimento e censura nei confronti degli Assessori (art. 55).

Una particolarità dello Statuto campano consiste nella inclusione nel testo di norme che riguardano istituti tipicamente regolamentari come gli atti di sindacato ispettivo che l'art. 31, pur contenendo una riserva di regolamento, tratta fissando i principi del diritto all'informazione dei consiglieri da parte delle strutture della Giunta e degli enti dipendenti, quello del dovere al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite da parte dei medesimi, della garanzia di un adeguato spazio alla opposizione negli aspetti procedurali. Un altro esempio di queste norme è il comma 2 dell'art. 37 che riguarda la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio, attribuita al Presidente del medesimo, ma nel rispetto dei diritti dell'opposizione, sentita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e l'Ufficio di presidenza e provvede alla costituzione e all'insediamento delle commissioni consiliari, d'intesa con i capigruppo.

L'art. 34 poi contiene la disciplina delle prerogative dell'opposizione, un aspetto questo, qualificante del rapporto tra organo di governo ed organo assembleare; in particolare esso prevede la possibilità di richiedere l'istituzione di commissioni di inchiesta (con il voto di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea), una riserva di tempi per l'esercizio del sindacato ispettivo, la riserva di argomenti e di proposte di legge da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, una rilevanza statutaria del relatore di minoranza in Commissione consiliare. Naturalmente l'articolo demanda al regolamento consiliare il dettaglio delle varie disposizioni, ma è importante la collocazione a livello statutario di disposizioni del tenore di quelle sopra riportate.

L'art. 45, affida anche alle Commissioni consiliari il sindacato ispettivo come altre funzioni di controllo e di indagine conoscitiva sull'attività amministrativa della regione e degli enti dipendenti, secondo modalità stabilite in seguito dal regolamento.

L'art. 51 prevede il gradimento del Consiglio sulla composizione della Giunta mentre, sulle eventuali revoche, il Consiglio può solo discutere sulla comunicazione che il Presidente fa in merito.

Tra le attribuzioni del Presidente della Giunta vi è anche quella della presentazione al Consiglio (ex art. 32 dello Statuto medesimo) della relazione annuale sullo stato della Regione e delle nomine sulle quali il Consiglio, quando è previsto, deve dare il proprio parere, entro venti giorni (art. 51).

Per quanto concerne le mozioni di sfiducia, l'art. 55 le correda di altri istituti come il non gradimento e la censura: il primo può essere espresso dal Consiglio nei confronti di un Assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata con appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti. La seconda può essere espressa dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, a seguito di apposita discussione, sempre nei confronti di un assessore.

ABRUZZO:

Le funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio sono fissate dall'art. 12 dello Statuto e la sua competenza in materia di politica della cooperazione con Stati ed Enti territoriali stranieri si evince dal comma 2 dell'art. 3, secondo il quale la ratifica di accordi ed intese è autorizzata con legge.

Per quanto riguarda la programmazione, l'art. 40 disciplina la procedura di approvazione degli atti programmatici e di indirizzo generale da parte del Consiglio: gli schemi di tali atti vengono inviati dalla Giunta ed esaminati dalla Commissione consiliare competente per materia che esprime entro 20 giorni un parere che, a sua volta, verrà riportato nel provvedimento di

emanazione finale. Il Consiglio regionale, recita l'ultimo comma, può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta. In effetti, quest'ultima disposizione risulta alquanto oscura, nel senso che non è chiaro se il procedimento termini con l'approvazione formale degli atti programmatici, ovvero l'Assemblea possa, alternativamente, adottare (quindi non approvare) una risoluzione per richiamare la Giunta ad una generica responsabilità politica - non si capisce bene - se sull'attuazione dei programmi o su altro.

Un altro punto poco chiaro, nella sua particolarità nel panorama delle norme statutarie regionali, è l'accenno alla "emanazione finale" dell'atto programmatico o di indirizzo, che sembrerebbe adombrare una procedura simile a quella prevista per i regolamenti ex art. 121 della Costituzione.

Il successivo art.41 prevede che le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della Giunta e degli Enti strumentali della regione siano comunicate al Consiglio entro 10 giorni dalla loro effettuazione. Un potere di controllo quindi abbastanza accentuato che è confermato nel secondo comma dello stesso articolo che prevede la possibilità, da parte della Commissione competente, di disporre una audizione del nominato. Sono invece di diretta competenza consiliare le nomine degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti della regione che vengono effettuate a voto limitato ai 2/3 degli eligendi; essi decadono con l'inizio della legislatura secondo modalità e termini stabiliti dalla legge regionale.

Per quanto concerne il rapporto tra Assemblea ed esecutivo si richiamano le disposizioni dell'art.43 le quali prevedono che il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione nomini gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio, così come ogni variazione che riguardi la composizione della Giunta e il Vicepresidente, e che il Presidente stesso periodicamente e comunque ogni sei mesi il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri. Gli Assessori da parte loro, in base al terzo comma dell'art. 45, possono essere sfiduciati dal Consiglio: in questo caso il Presidente provvede alla loro sostituzione, mentre se il programma che il Presidente presenta al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, non viene approvato, si determinano gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia.

Come è evidente, lo Statuto della regione Abruzzo ha cercato un bilanciamento dei poteri tra esecutivo ed Assemblea, abbastanza marcato.